

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL NUCLEO DI INSERIMENTI
LAVORATIVI
DAL gennaio 2013 al 31/12/2014**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del nucleo di inserimenti lavorativi per persone disabili o in condizione di disagio sociale. Il nucleo eroga prestazioni di supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro per le persone che risiedono nei comuni appartenenti al distretto di Tradate
2. Il servizio si svolge in conformità a quanto disposto nel presente capitolato, nonché dalla vigente normativa.
3. Il servizio è affidato in regime di appalto.

ARTICOLO 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'art. 83 del d. lgs. 163/06 e ss.mm.ii con le modalità previste dal bando e dal disciplinare di gara nonché dal presente capitolato e tenendo in considerazione quanto stabilito dall'art. 20 comma 1 del d. lgs. 163/06.

ARTICOLO 3 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Per nucleo di inserimenti lavorativi si intende un complesso di interventi e prestazioni tesi all'inserimento nel mondo del lavoro di persone disabili, di cui alla Legge 69/99, e secondo quanto stabilito dalla DGR 3153 del 20/03/2012 ; per tali soggetti si prevede una presa in carico da parte del servizio della durata di 1 anno.
2. il servizio deve inoltre prevedere percorsi di accompagnamento per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di persone prive di disabilità ma in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ultraquarantacinquenni , disoccupati di lungo periodo privi di adeguate risorse economiche nel nucleo familiare; per tali persone si prevede una presa in carico della durata di 6 mesi.
3. Il servizio dovrà garantire le seguenti attività che prevedano azioni finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e, nello specifico:

a) COORDINAMENTO E TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO

Il coordinatore del servizio deve pianificare, organizzare e programmare le attività del personale al fine di garantire una gestione efficiente ed articolata del servizio.

Stende il progetto educativo per ogni utente preso in carico e lo invia al comune segnalante.

Per la definizione della programmazione, per la progettazione delle attività e verifica delle stesse il coordinatore del progetto si incontra periodicamente, con cadenza almeno semestrale, con le strutture dell'ente appaltante con le modalità e strumenti ritenuti più opportuni.

b) PRESA IN CARICO DELL'UTENZA E DEFINIZIONE PROGETTO DI INTERVENTO

Gli operatori del Nucleo inserimenti lavorativi valutano le segnalazioni pervenute dai servizi sociali territoriali del Distretto di Tradate entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Gli strumenti operativi dovranno essere differenziati a seconda che si operi per l'inserimento al lavoro di persone diversamente abili oppure di supporto a persone appartenenti alle categorie fragili, come definite dal precedente art. 3.

c) LAVORO DI RETE CON LE AZIENDE E AGENZIE FORMATIVE

Il servizio NIL dovrà coinvolgere e sensibilizzare la rete produttiva territoriale affinché si renda disponibile sia a percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro (attivando tirocini extra-curricolari) che percorsi di inserimento lavorativo finalizzati all'assunzione, promuovendo una cultura sociale, nel senso più ampio del termine, dove la persona diversamente abile sia considerata una risorsa e non qualcuno da assistere.

d) LAVORO DI RETE CON I SERVIZI

l'attività del nucleo dovrà prevedere il lavoro di rete con i servizi tramite l'individuazione dei soggetti del territorio che, partecipando, a diverso titolo, al percorso individuale possano offrire un supporto alle possibilità di inserimento dei soggetti presi in carico.

e) PROGETTAZIONE DI MODELLI DI PERCORSI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO

L'attività del NIL dovrà prevedere percorsi di formazione e di orientamento al lavoro a favore dei soggetti segnalati dai servizi territoriali, anche l'aiuto nella stesura dei curricula e con l'attivazione di progetti innovativi atti a garantire un idoneo accompagnamento alla ricerca autonoma del lavoro.

ARTICOLO 4 – ENTE PROMOTORE/ ONERI ASSICURATIVI

In relazione alla possibilità di attivazione di tirocini extracurricolari e tenuto conto delle indicazioni contenute nella DGR 3153 del 20/03/2012, l'appaltatore costituirà il soggetto promotore dei tirocini extracurricolare che verranno attivati in accordo con il Comune inviante.

L'appaltatore quale ente promotore provvederà a

1. stipulare la convenzione con l'azienda / cooperativa individuata (ente ospitante)
2. ad aprire posizione assicurativa contro infortuni (Inail) e responsabilità civile conto terzi (RCT)
3. ad erogare il riconoscimento economico al tirocinante nella misura e nelle modalità stabilite dal Comune. Il Comune che ha autorizzato il tirocinio anticiperà all'ente promotore l' quota che dovrà essere erogata all'utente a fronte del tirocinio.

ARTICOLO 5 – ATTIVITA' DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore del servizio deve garantire le attività indicate nel presente capitolato ed esemplificate nel presente articolo, avvalendosi di personale in numero sufficiente per il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto e, in ogni caso, in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi rispettivamente indicati all'articolo 6. Tutto il personale indicato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata, per ciascuna qualifica, all'articolo 13.

2. Le attività da espletare da parte dell'appaltatore consistono in: attività di coordinamento , attività educative e psicologiche.
3. Le attività di coordinamento sono svolte da un responsabile di commessa cui è affidata l'organizzazione del servizio, il coordinamento dell'*équipe* degli operatori e la responsabilità del corretto funzionamento dei servizio oggetto del presente capitolato e da quanto previsto dalla DGR 3153/2012. Tale coordinamento deve garantire che le attività erogate dal servizio siano conformi alle indicazioni della stazione appaltante e in sinergia con gli interventi programmati dai servizi sociali comunali. Il coordinatore deve essere reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. Le attività svolte all'assistente sociale, dalla psicologa e dall'educatrice consistono in tutte le prestazioni volte a garantire percorsi di accompagnamento all'autonomia e all'inserimento adeguato all'interno del realtà lavorative.
5. Nella relazione relativa al progetto da presentare in sede di gara con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare, viene lasciata al concorrente la predisposizione del modello

organizzativo che intende attuare, indicando la quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel presente capitolato. Tale progetto, oltre ad essere elemento di valutazione in sede di gara, costituisce altresì, quanto alla sua attuazione, adempimento contrattuale in capo all'aggiudicatario.

ARTICOLO 6 – QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Il nucleo di inserimento lavorativo deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.
2. Il servizio deve essere garantito per almeno n.48 settimane in un anno, secondo un calendario da concordare con l'ufficio di piano di Tradate.
3. Il monte ore annuale delle prestazioni richieste è stabilito in:
 - a) coordinamento: minimo n. 2 ore settimanali fatto salvo l'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate all'articolo 4, terzo comma;
 - b) attività psicologiche minimo 5 ore settimanali di attività;
 - c) attività di assistente sociale minimo 6 ore settimanali di attività;
 - d) attività educative minimo 24 ore settimanali di attività
4. l'appaltatore è tenuto ad attivare un numero di cellulare in cui ricevere le chiamate da parte dei servizi e degli utenti. I colloqui individuali con gli utenti devono essere effettuati nei Comuni di residenza degli stessi utenti in sedi messe a disposizione dai servizi sociali degli stessi comuni.

Poiché il servizio viene aggiudicato a corpo, le quantità indicate al comma secondo del presente articolo rappresentano il valore minimo che l'appaltatore è tenuto a garantire per l'espletamento del servizio.

ARTICOLO 7 – ORARIO DEI SERVIZI

1. Le prestazioni di cui al presente capitolato sono svolte, di norma, in orario diurno, indicativamente all'interno della fascia oraria 8.00-18.00. Il servizio è effettuato nell'arco di cinque giorni settimanali non festivi, dal lunedì al venerdì.

ARTICOLO 8– MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI E DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI

1. Ai fini della gestione del servizio l'appaltatore prende in carico e fornisce le prestazioni richieste agli utenti i cui nominativi gli sono comunicati da parte dei servizi sociali dei Comuni.
2. Spetta in ogni caso ai servizi sociali dei Comuni l'identificazione dei soggetti che possano accedere al servizio senza che l'appaltatore possa eccepire alcunché.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma due il primo colloquio con gli utenti deve avvenire entro il termine di 15 giorni consecutivi dalla richiesta inoltrata dai singoli Comuni.
4. Gli operatori ed il coordinatore, inoltre, hanno l'obbligo di partecipare, alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi, disposte dalla stazione appaltante.

ART. 9 - PROGETTO UTENTE

1. Il coordinatore del servizio è tenuto a compilare un progetto per ogni utente preso in carico per tutti gli utenti disabili. Tale progetto deve essere condiviso con l'utente ed inviato ai servizi sociali del Comune in cui risiede la persona entro un mese dalla presa in carico della persona.

2. Il coordinatore deve prevedere un percorso di accompagnamento per i soggetti di cui all'art. 3 comma 2. Tale intervento non necessita di autorizzazione da parte dei servizi sociali del Comune ad eccezione dell'eventuale attivazione di tirocinii extracurricolari.
3. Periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi deve essere inviato ai servizi sociali dei comuni una scheda di monitoraggio e riassuntiva di tutti gli interventi realizzati a favore degli utenti.

ARTICOLO 10 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato ha decorrenza dal **Gennaio 2013 al 31/12/2014**.

ARTICOLO 11 – IMPORTO DEL SERVIZIO. COMPENSI PER L'APPALTATORE

1. Il servizio di cui al presente capitolato viene aggiudicato a corpo.
2. L'importo contrattuale, vincolante per le parti, sono quelli derivanti dall'applicazione del ribasso sul prezzo a base d'asta così fissato: a) **€ 90.450,98** per le tutte le attività previste nel presente capitolato.
5. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
6. L'importo contrattuale, come definiti dal comma secondo, è remunerativo per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, comprese le riunioni con gli operatori dei servizi sociali comunali per la programmazione e la valutazione degli interventi.
7. L'importo contrattuale è altresì remunerativo per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 7 del d. lgs 626/94 e l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, essendo già ricompreso in quelli contrattuali.

ARTICOLO 12 - REQUISITI DELL'APPALTATORE

1. Possono prendere parte alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti residenti in uno Stato dell'Unione Europea che esercitino la propria attività in forma professionale e imprenditoriale, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito, la cui natura giuridica richiesta sia posseduta alla data di formulazione dell'istanza di gara e che, alla data di formulazione della relativa istanza, possiedano i requisiti indicati nel presente articolo. Non è pertanto ammessa la partecipazione delle associazioni di volontariato, come definite dall'articolo 3 della legge 11.08.1991 n. 266.
2. I requisiti richiesti per partecipare al procedimento di gara e per gestire il servizio sono tutti i seguenti:
 - a) requisiti di carattere generale: requisiti previsti nell'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e 36 bis del d.l. 4.7.2006 n. 223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 (contrasto del lavoro nero e sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs 25.7.98 n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri

professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente o, più in generale, negli appositi registri pubblici cui il soggetto, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di residenza, è tenuto;

- c) requisiti di capacità tecnica e professionale: con riferimento ai tre anni antecedenti la data di formulazione dell'istanza di gara, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, uno o più servizi di inserimenti lavorativi la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a tre anni;
- d) requisiti di capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli esercizi finanziari 2009, 2010 e 2011 un fatturato globale relativo all'intero triennio non inferiore a euro 90.000,00;

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dall'appaltatore per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 13 – ORGANICO

1. L'appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi indicati all'art. 6 rispetto alle singole tipologie di attività. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.
- 2 La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a garantire la sostituzione degli operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio ed il mancato rispetto degli standard gestionali.
3. L'attività di coordinamento è svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea, almeno triennale, in area psicologica, o pedagogica o servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta.
4. L'attività di servizio sociale è svolta da n. 1 operatore iscritto all'albo degli assistenti sociali;
5. l'attività psicologica è svolta da n. 1 operatore iscritto all'albo degli psicologi;
6. l'attività educativa è svolta da almeno n. 1 operatore in possesso di laurea in scienze dell'educazione o in possesso di altra laurea e con esperienza maturata in attività educative con disabili di almeno n. 2 anni.
7. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
8. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti e richiesti dal presente capitolato. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
- 9 Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara. Eventuali mancate applicazioni di quanto indicato nel progetto in tema di turn over degli operatori devono essere motivate da oggettivi e sopravvenuti stati di necessità non dipendenti dall'appaltatore. In ogni caso, la sostituzione in corso di appalto, di alcuno degli operatori deve essere autorizzata preventivamente da parte della stazione appaltante.
- 10 Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
- 11 Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:

- a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dal comune;
 - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
- 12 L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
 - 13 In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
 - 14 Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro. In caso di mancato o ritardato preavviso, la stazione appaltante applica la penale prevista all'articolo 19 del presente capitolato.
 15. La stazione appaltante rimane estranea rispetto ai rapporti intercorrenti tra l'appaltatore ed il soggetto erogatore del servizio cui questi subentra, in materia di obblighi di assunzione di personale.

ARTICOLO 14 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

1. Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. L'appaltatore si obbliga a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
2. I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio sono improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione.
3. Gli operatori si attengono, inoltre, a quanto segue:
 - a) redigere il progetto per la presa in carico dell'utente e ad inviarlo ai servizi sociali del comune di residenza
 - b) non apportare modifiche né all'orario di lavoro né al calendario assegnato
 - c) partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto con i servizi sociali dei comuni (senza oneri a carico dell'appaltatore).
4. E' fatto divieto assoluto al personale impiegato dall'appaltatore di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.
5. La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei lavoratori che arrechino disservizio.

ARTICOLO 15 – OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
- 3 L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
4. In caso di inottemperanza a detti obblighi l'amministrazione appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'appaltatore ed agli enti di controllo competenti l'inadempienza e

procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze oppure, in base alla gravità dell' valuterà la possibilità di procedere alla rescissione del contratto.

5. Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi di cui sopra. Ciò non potrà dare titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli Enti competenti avranno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante i documenti utili a dimostrazione dei contributi versati per i propri dipendenti o soci che prestano attività lavorativa presso il servizio.

ARTICOLO 16 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 dello stesso decreto.
2. I criteri di valutazione delle offerte sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara.
3. L'individuazione delle offerte anormalmente basse ha luogo ai sensi dell'articolo 86, secondo comma, del d. lgs 163/06, con le modalità espressamente indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

ARTICOLO 17 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06.
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare cauzione definitiva con le modalità e per l'importo fissati dall'articolo 113 del d. lgs 163/06. L'appaltatore ha l'obbligo di integrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.
3. Indipendentemente dalla percentuale di ribasso praticata, l'importo della cauzione è calcolato su quello presunto del contratto, indicato all'articolo 11, terzo comma, del presente capitolato.

ARTICOLO 18 – PAGAMENTI

1. L'aggiudicatario provvede ad emettere fatture mensili posticipate relative alle prestazioni svolte nel mese precedente.
2. Verificata la regolarità dei servizi esposti in fattura e la corretta loro contabilizzazione, la stazione appaltante dà corso alla liquidazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'acquisizione della fattura al protocollo generale.
3. Nel caso di erronea fatturazione, la stazione appaltante invita l'appaltatore ad annullare la fattura emessa e ad emetterne una nuova. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dall'acquisizione al protocollo generale della fattura corretta.
4. La cessione dei crediti da parte dell'appaltatore è ammessa entro i limiti e con le modalità fissate dalla legge.

ARTICOLO 19 –SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.
2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d. lgs 163/06.

3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
 - a) requisiti previsti dall'articolo 12, secondo comma, lettere a) e d) del presente capitolato, in misura totale;
 - b) requisiti previsti dall'articolo 11, secondo comma, lettere b) e c) del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto;
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

ARTICOLO 20 – CONTESTAZIONI E PENALITA'

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito, in caso di inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore la stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:
 - a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo rispettivamente previsto dall'articolo 13 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
 - b) mancata risposta al telefono del coordinatore per oltre 3 ore, durante la fascia oraria di reperibilità indicata all'articolo 4: € 100,00 per evento;
 - c) irreperibilità del coordinatore a seguito di chiamata: € 500,00 per evento;
 - d) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
 - e) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dall'articolo 13, comma tredicesimo: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
 - f) interventi attivati in ritardo rispetto ai termini fissati dall'articolo 7: € 200,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo;
 - g) mancata presenza alle riunioni di cui all'articolo 7, quinto comma, del coordinatore o di alcuno degli operatori convocati: € 100,00 per l'assenza del coordinatore, € 50,00 per l'assenza di ciascun operatore;
 - h) disservizi causati agli utenti nello svolgimento delle prestazioni, dovuti a incuria, mancata diligenza o distrazione: € 1.000,00 per ogni evento;
 - i) ritardo nel pagamento dell'utente del rimborso previsto al tirocinante da parte del Comune: € 100,00 per ogni 15 giorni di ritardo.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali sono contestati per iscritto da parte della stazione appaltante all'appaltatore che, ricevuta l'intimazione, ha l'obbligo di rimuovere immediatamente la causa dell'inadempimento ponendo in essere tutte le azioni eventualmente richieste in tal senso da parte della stazione appaltante, e la facoltà di comunicare le proprie controdeduzioni in merito entro il termine di sette giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto in cui i comportamenti hanno avuto luogo, le controdeduzioni eventualmente presentate dall'appaltatore, le misure da questi intraprese per rimuovere la causa dell'inadempimento e l'eventuale avvenuta applicazione di penali nel corso del rapporto contrattuale, la stazione appaltante applica la penale rapportandone l'importo alla gravità dell'inadempimento.
4. La penale è applicata mediante compensazione con i compensi relativi a prestazioni non ancora liquidate o, laddove ciò non sia possibile, escludendo totalmente o parzialmente la cauzione definitiva.
5. In tutti i casi in cui l'appaltatore non rimuova tempestivamente la causa dell'inadempimento, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 21 o 22, primo comma, lettera b) del presente capitolato, la stazione appaltante dispone che l'esecuzione delle prestazioni cui l'inadempimento è riferito siano svolte da terzi, addebitando all'appaltatore i relativi costi sostenuti. Gli stessi sono addebitati con le modalità indicate al comma quarto.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.

ARTICOLO 21 – RECESSO

1. La stazione appaltante può recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenute esigenze sottendenti un interesse pubblico e per mancate o ridotte richieste da parte degli utenti.
2. L'intendimento di recedere dal contratto è manifestato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi rispetto al giorno in cui si vuol far valere il recesso.
3. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.
4. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto cui il presente capitolato è riferito si risolve, previo esercizio da parte della stazione appaltante di quanto previsto dall'articolo 1456 secondo comma del codice civile, al ricorrere di uno dei seguenti casi:
 - a) perdita, anche temporanea, da parte dell'appaltatore di uno o più dei requisiti indicati dagli articoli 12 e 13 del presente capitolato;
 - b) mancata rimozione delle cause che hanno causato gli inadempimenti indicati all'articolo 20, primo comma, del presente capitolato;
 - c) subappalto non autorizzato, effettuato oltre la misura consentita dall'articolo 19 del presente capitolato, o inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d. lgs 163/06;
 - d) cessione, anche solo di fatto, del contratto;
 - e) accertamento per due volte nel corso della durata del contratto, della stessa causa di inadempimento, tra quelle previste dall'articolo 20, primo comma, del presente capitolato;
 - f) mancata ottemperanza all'obbligo di redigere, aggiornare e adeguare il documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 15 del presente capitolato e/o mancata adozione delle misure di sicurezza previste nel documento e/o ritenute necessarie da parte della stazione appaltante e/o dagli enti o organi preposti ai controlli in materia;
 - g) mancato integrale reintegro, sino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato, della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione totale o parziale.
2. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Il contratto sarà sottoposto a revisione prezzi su richiesta dell'aggiudicatario, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 7 e 115 del D.Lgs. 163/2006, a partire da un anno rispetto all'avvio del servizio.
L'aggiornamento avverrà solo dal momento della richiesta da parte della stazione appaltante e sarà effettuato sulla base dell'indice nazionale F.O.I.
2. La revisione dei prezzi non può comunque essere richiesta prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data di avvio del servizio.

ARTICOLO 24 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipulazione del contratto stesso. In ogni caso, esso dovrà avere prestato la cauzione indicata all'articolo 17, secondo comma del presente capitolato.

ARTICOLO 25 – CONTENZIOSO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239 del d. lgs 163/06, il foro competente per eventuali controversie relative al contratto cui il presente capitolato è riferito, è quello di Varese.

ARTICOLO 26 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nelle misura fissata dalla normativa in vigore.

Calcolo economico

n. 96 settimane annue
a partire dal 1 gennaio 2013

voci	costo orario	ore settimanali	costo totale
Attività amministrative			5.000
coordinamento	26,14	2	5018,88
Psicologa – inquadramento E2	26,14	5	12547,2
Assistente Sociale – inquadramento D2	21,66	6	12476,16
Educatore inquadramento C3	20,48	24	47185,92
Totale			82.228
Utile della cooperativa 10% valore appalto			8222,816
Totale complessivo appalto			90450,976

costo mensile 3618,04
IVA al 4% 144,72
3762,76

